

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori REBECCHINI, COSTA e DAL CANTON Maria Pia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 1976

Norme per l'esercizio della professione paramedicale di podologo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione del Parlamento per la regolazione legislativa della professione paramedica del podologo intende affrontare i molti e delicati problemi che l'esercizio quotidiano della professione pone nel nostro Paese.

Il presente disegno di legge segue la proposta di legge De Maria del 1964, la proposta di legge n. 506 di iniziativa dei deputati Bernardi e Palmitessa del 1968, già esaminata dalla competente Commissione della Camera, la proposta di legge n. 3538 di iniziativa del deputato Santi del 1971, caduta anch'essa prima dell'approvazione per la chiusura della legislatura e, infine, la proposta di legge n. 509 del deputato Boffardi Ines, attualmente presso la Camera dei deputati.

La figura del podologo si inserisce nel contesto di uno dei problemi maggiormente sentiti nel nostro Paese e la cui portata va mano mano assumendo proporzioni tali da non poter essere ulteriormente disattesa.

Si tratta del problema del progresso sanitario inteso come ricerca del benessere fi-

sico e psichico dell'individuo le cui riconosciute esigenze, a seguito del tumultuoso sviluppo raggiunto, sono diventate sempre più pressanti e insopprimibili. Di conseguenza nasce e si sviluppa naturalmente nelle comunità la necessità di poter fare affidamento sugli interventi della medicina preventiva e curativa.

Il presente disegno di legge riguarda la professione del podologo il quale, non avendo nel nostro Paese una chiara fisionomia ed essendo riuscito, ciò nonostante, ad inserirsi validamente nel tessuto sociale della comunità, vuole essere, e lo è, un paramedicale, serio collaboratore della classe medica.

L'approvazione di questo disegno di legge assumerà, pertanto, un valore di vasta portata e rappresenterà una svolta decisiva nella vita del lavoratore podologo, visto e considerato nel contesto di tutta l'azione igienico-sanitaria che tende a creare l'uomo fisicamente, psicologicamente e socialmente migliore.

Le legislazioni degli altri Paesi europei hanno già affrontato il problema.

In *Francia*, con legge del 30 aprile 1946 si è fissato che nessuno può chiamarsi o professarsi podologo se non è in possesso di un diploma di Stato. Per ottenere detto diploma bisogna seguire un corso di due anni.

In *Belgio* la legge del settembre 1946 stabilisce che il podologo ha il diritto di trattare certe affezioni epidermiche ed ungueali e, dietro ricetta medica, è autorizzato a curare direttamente quei casi che il medico gli affida, diventando così il podologo un collaboratore del medico.

In *Germania* la legge del 28 settembre 1938 ha creato il titolo di « pedicure medicale » che si ottiene a completamento di un corso di insegnamento statale e di un esame di abilitazione.

In *Inghilterra* la legge definisce il podologo un « ausiliare della medicina » obbligandolo a frequentare una delle principali scuole colà esistenti. La prima scuola di podologia è stata fondata nel 1970. Oggi ben dodici scuole esistono a Birmingham, a Bradford, a Manchester, a Edimburgo, a Glasgow, a Salford, a Londra. La durata dei corsi è di 3 anni ed il programma di studio del corpo umano in generale, e del piede in particolare, è trattato in tutti i suoi aspetti.

In *Svizzera* una legge del 26 aprile 1945 regola la professione del podologo. L'autorizzazione ad esercitare la podologia viene rilasciata dal Ministero della sanità ai candidati che hanno frequentato un corso di studio di un anno ed hanno superato un esame davanti ad una commissione composta di due medici ed un podologo.

Anche in Spagna, in Olanda, in Svezia, in Norvegia, in Finlandia esistono scuole similari.

In *Italia*, invece, non vi è alcuna scuola di Stato e per esercitare non è richiesto alcun requisito. Viene solamente rilasciato un nulla-osta per quanto concerne le condizioni igieniche del locale ove si intende esercitare.

Pertanto in Italia, per l'esercizio dell'attività di podologo mancano nel modo più assoluto norme legislative confacenti allo sviluppo assunto dalla categoria e alle esigenze che alla stessa vengono normalmente richieste nella pratica non cruenta delle affezioni epidermiche. Va aggiunto, inoltre, che il podologo pur non essendo qualificato tratta correntemente un certo numero di affezioni che, riscontrate dal medico, vengono da questi demandate al podologo.

Attualmente in Italia l'unica iniziativa intrapresa in campo podologico sono i corsi di specializzazione per già esercenti, autorizzati e finanziati dalla Regione Lazio in base alla legge regionale del 30 gennaio 1973, numero 4.

Se a ciò si aggiunge la considerazione elementare che la liberalizzazione delle professioni nei paesi aderenti alla CEE porrà il podologo italiano in condizioni di palese inferiorità rispetto al collega europeo, già munito del diploma legalmente riconosciuto e, quindi, in grado di inserirsi nella comunità italiana, si possono valutare obiettivamente le ripercussioni negative che tale carenza legislativa assume nei confronti del podologo.

È, pertanto, giunto il momento di rovesciare l'orientamento pragmatista ed empirico fin qui seguito e di dare finalmente ai podologi quel riconoscimento legale che essi, di fatto, da tempo hanno saputo conquistare a livello sociale.

Si confida, pertanto, nell'accoglimento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI PODOLOGO

Art. 1.

La professione di podologo è esercitata da chiunque sia cittadino italiano, subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti ed all'avverarsi delle condizioni appresso indicate:

- a) la maggiore età ed il godimento dei diritti civili e politici;
- b) la buona condotta morale;
- c) il diploma di abilitazione professionale conseguito in seguito al prescritto esame in scuole a tal fine istituite e legalmente riconosciute;
- d) l'iscrizione nell'elenco provinciale (o interprovinciale) istituito per la categoria;
- e) la registrazione del diploma di abilitazione nel comune di residenza (Ufficio di igiene e sanità).

Art. 2.

La professione di podologo è assoggettata all'alta sorveglianza del Ministero della sanità.

La vigilanza è esercitata dalla Regione, a norma delle disposizioni contenute nel capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, intendendosi sostituito al prefetto o alla prefettura il medico provinciale.

Art. 3.

Lo Stato italiano, a condizione di reciprocità, riconosce il diritto di esercitare la professione di podologo a tutti i cittadini stranieri residenti in Italia, purchè in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 1, lettere a), b), c), d), e).

TITOLO II
DELLE SCUOLE
E DEI CORSI PROFESSIONALI

Art. 4.

Le autorità sanitarie competenti, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, autorizzano, con decreto, l'istituzione di scuole a livello sia nazionale che infra-regionale, per la formazione professionale dei podologi presso i policlinici e gli istituti di igiene universitari che abbiano anche reparti di ortopedia e dermatologia, i quali siano in possesso dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

In conformità con quanto disposto dall'articolo 23 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e d'intesa con la Associazione nazionale di categoria, l'ospedale regionale organizza corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di durata annuale, aperti a tutti coloro che esercitano la professione paramedicale di podologo.

Alla relativa spesa provvedono le Regioni, a norma delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, disciplinato il corso di studio relativo alla professione di podologo, che non può avere una durata inferiore ad anni tre, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento, definiti i programmi particolareggiati per ciascuna materia e regolate le modalità relative alla nomina del direttore della scuola o del corso e degli insegnanti, sia per la parte teorica che per la parte pratica.

Art. 6.

Una apposita Commissione, nominata dall'Ente regionale e composta secondo le modalità determinate in sede di approvazione del regolamento di esecuzione della presente

legge, esaminerà, al termine del corso di studi triennale, gli allievi, che devono sostenere una prova pratica ed una prova orale.

A coloro i quali hanno superato le due prove, viene rilasciato il diploma di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di podologo, con il diritto di chiedere ed ottenere l'iscrizione nell'elenco professionale istituito a norma dell'articolo 1, lettera *d*).

Al termine dei corsi di cui all'articolo 4, comma secondo, viene rilasciato un attestato di specializzazione o di frequenza.

Art. 7.

Per accedere alla scuola, di cui al primo comma dell'articolo 4 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- a*) il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- b*) aver compiuto il 18° anno di età;
- c*) aver sostenuto un colloquio selettivo attitudinale.

In presenza di un numero di allievi inferiore a quello previsto, può essere consentito di riunire allievi di più provincie fra loro finitime, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge.

TITOLO III

DEL PODOLOGO

Art. 8.

La professione del podologo è circoscritta alla cura ed al trattamento dei seguenti casi:

- a*) trattamento incurante delle ipercheratosi del piede;
- b*) trattamento incurante delle unghie deformi, ipertrofiche ed incarnite del piede;
- c*) trattamento incurante di verruche plantari;
- d*) confezione e applicazione di accorgimenti protettivi a scopo terapeutico dei trattamenti di cui alle lettere precedenti;
- e*) ortesi;

- f) massaggio del piede;
- g) rieducazione del piede;
- h) bagni medicali a scopo terapeutico del piede;
- i) applicazioni elettriche più semplici;
- l) esame obiettivo del piede.

È vietato al podologo di compiere atti operativi cruenti di qualsiasi portata. Sono compresi in tali divieti:

- 1) la riduzione di lussazioni e fratture;
- 2) le iniezioni endovenose.

Art. 9.

L'iscrizione all'elenco, di cui all'articolo 1, lettera d), nonché la registrazione del diploma di abilitazione, di cui alla successiva lettera e), sono disciplinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

In ogni caso l'esercente la professione di podologo deve, ogni qualvolta si trasferisce in altro comune per esercitarvi la propria attività, adempiere all'obbligo di far registrare il diploma di abilitazione ed effettuare la iscrizione nell'elenco professionale.

Art. 10.

Chiunque esercita la professione di podologo in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge, è punito con la multa da lire 300.000 a lire 800.000.

Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo della professione paramedicale di podologo, può ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 11.

Possono chiedere ed ottenere, mediante prova di idoneità tecnico-pratica, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione

paramedicale di podologo, ai fini della iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, lettera *d*), tutti coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, possano dimostrare, a norma di legge, di aver esercitato, per almeno quattro anni, in proprio o alle dipendenze di terzi, l'attività di *pedicure*.

La relativa domanda deve essere indirizzata all'Ufficio del medico provinciale e per conoscenza all'Associazione nazionale di categoria, la quale può esprimere il suo motivato parere, e deve essere corredata da idonea documentazione, in conformità alle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, da emanarsi ai sensi del successivo articolo 13.

Coloro che non hanno superato la prova di idoneità tecnico-pratica, potranno ottenere il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di podologo, al termine della frequenza obbligatoria del corso di studi triennale, secondo le norme di attuazione della presente legge.

Art. 12.

Sono abilitati all'esercizio della professione paramedicale di podologo, con diritto a chiedere ed ottenere l'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 1, lettera *d*), coloro i quali hanno conseguito l'attestato rilasciato al termine di un corso annuale di studi autorizzato e finanziato dalle Regioni.

Art. 13.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento per la sua esecuzione, su proposta del Ministero della sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.